

Registro Generale n. 746/2024

pubblicata il 30/04/2024

Reg. del Settore n. 8/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 14 – TRIBUTI E RISCOSSIONE

OGGETTO: Impegno e Liquidazione somme per ferie maturate e non godute in favore del dipendente "omissis" - ex Cat. D6 - a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per quiescenza



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 746/2024

pubblicata il 30/04/2024

Reg. del Settore n. 8/2024

SETTORE 14 – TRIBUTI E RISCOSSIONE

f.to Giuseppe Bruno

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno e Liquidazione somme per ferie maturate e non godute in favore del dipendente "omissis" - ex Cat. D6 - a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per quiescenza

Il Direttore di Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 36/2023;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Premesso che il dipendente ... *omissis* ..., le cui generalità sono riportate nell'allegato prospetto non pubblicato, dipendente a tempo indeterminato e pieno ex Cat. D6 del Comune di Cosenza, è stato collocato a riposo a far data dal 1° Aprile 2024 avendo maturato i requisiti di legge per accedere al trattamento di quiescenza;

Considerato che il dipendente ... *omissis* ... non ha potuto usufruire di tutte le ferie per motivi di malattia post intervento;

Accertato che alla data della cessazione dal servizio del dipendente risultava, per le motivazioni su esposte, un residuo di ferie maturate e non godute pari a complessivi n. 33 giorni;

Richiamato il quadro normativo vigente in materia di fruizione delle di seguito riassunto:

- art. 2109 del CC che espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
- Il diritto comunitario (art. 7 della Dir. 2003/88) nel sancire l'irrinunciabilità delle ferie annuali fa salva la previsione di una indennità sostitutiva nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, ipotesi recepita con l'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003;
- l'art.28 del comma 11 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, in linea con il principio comunitario, ha stabilito che "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative".

Atteso inoltre che, sia la Corte Costituzionale che la giurisprudenza, chiamate a esprimersi al riguardo, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie, mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove quest'ultime consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, ma, di contro, consente una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie risulti essere dovuto per motivi di salute lavoratore e, pertanto, la causa del mancato godimento non sia imputabile al lavoratore;

VISTO, altresì, il parere n. 0094806 del 9.11.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il quale ribadisce che la ratio del divieto consiste nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e controllo, e non ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro, nonché eventi che, in quanto prolungati possono determinare la risoluzione del rapporto di lavoro, ed eventi non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette e dei pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, che sussistano nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il riconoscimento del pagamento delle ferie maturate dal suddetto dipendente alla data del 1 aprile 2024, e non godute per sopravvenute e indilazionabili esigenze personali "motivi di salute".

VISTO i CCNL del Comparto Enti Locali vigenti;

QUANTIFICATA la somma dell'indennità sostitutiva di n. 33 giorni di ferie, maturate e non fruite a favore del dipendente ... *omissis* ...;

DATO ATTO, sulla base dei conteggi predisposti dall'Ufficio Personale competente e riportati nell'allegato prospetto alla presente determinazione, la somma da corrispondere a titolo di monetizzazione ferie maturate e non godute, è pari a € 4.598,17 oltre oneri riflessi ed Irap a carico Ente;

VISTO che la spesa a carico dell'ente trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli bilancio dell'esercizio 2024:

- cap. 210/0 – € 4.598,17 per oneri diretti;
- cap. 212/0 – € 1.024,36 per oneri riflessi;
- cap. 307/0 - € 390,84 per IRAP

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Determina

Che La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata;

Di corrispondere al dipendente ... *omissis* ..., le cui generalità sono riportate nell'allegato prospetto non pubblicato, collocato a riposo per pensionamento con decorrenza dal 1 aprile 2024, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate negli anni e non godute, la somma netta pari ad € 4.598,17, oltre oneri riflessi e IRAP, così come quantificata dal Settore 1 Personale – Controllo di Gestione;

1 Di imputare somma la complessiva, inclusi oneri riflessi e IRAP, di euro 6.083,38 a carico dell'Ente, regolarmente riportata in conto competenza, come di seguito indicato:

- cap. 210/0 – € 4.598,17 per oneri diretti;
- cap. 212/0 – € 1.094,36 per oneri riflessi;
- cap. 307/0 - € 390,84 per IRAP.

1

Di dare atto che il pagamento della somma spettante avverrà con accredito bancario sull'Iban già comunicato all'ufficio stipendi;

Di trasmettere copia della presente al 1° Settore personale - Controllo di Gestione e al Settore 13° Finanziario per competenza successiva

Il Direttore di Settore

Cosenza 30/04/2024

f.to Giuseppe Bruno

Allegati:

| Nome File | Descrizione |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere Favorevole

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 30/04/2024

f.to Giuseppe Bruno